



Città Metropolitana di Torino
ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

Città Metropolitana di Torino in qualità di Centrale di Committenza

e

(Ente)

Premesso che:

- a seguito dell'entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014 n.56 a far data dal *1° gennaio 2015* le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano;
- tra le funzioni fondamentali che la Legge 56/2014 all'art. 1 comma 44 attribuisce alla Città Metropolitana alla lettera c) compaiono *“strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la Città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”* ed alla lettera f) *“promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano”*;
- la Città Metropolitana di Torino è centrale di committenza nonché soggetto aggregatore, di cui all'art. 9 comma 2 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014, come confermato con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 643 del 22/09/2021;
- con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13267/2019 del 19/12/2019, integrata con successive deliberazioni n. 12/2020 del 10/06/2020 e 66/2021 del 30/09/2021, è stato approvato il Regolamento per l'accreditamento, la valutazione, il funzionamento e la gestione di un elenco telematico di operatori economici tra i quali effettuare la scelta, nel rispetto dei principi e delle disposizioni normative vigenti al momento della selezione, per l'invito a procedure disciplinate dall'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché per l'affidamento di lavori, servizi e forniture a mezzo di procedure negoziate nei casi disciplinati dall'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., demandando al Dirigente della Centrale Unica Appalti e Contratti l'adozione di eventuali disposizioni operative inerenti all'utilizzo dell'elenco;
- i soggetti aggregatori possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. nelle categorie di beni e servizi indicate da ultimo con D.P.C.M. 11/07/2018 con le relative soglie di obbligatorietà per le stazioni appaltanti;
- tra gli altri compiti, attribuiti ai soggetti aggregatori, in qualità di centrali di committenza, il D.Lgs 50/2016 all'art. 37, attribuisce la possibilità di:
 - a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
 - b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
 - c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

- d) svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui sopra;
- la Città metropolitana di Torino promuove attività a favore del territorio metropolitano, tra le quali gare su delega gestite da Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione Unica Appaltante e condivisione degli Elenchi telematici di operatori economici qualificati gestiti da Città Metropolitana di Torino (Elenco telematico di operatori economici della Città metropolitana di Torino - categoria esecutori di lavori pubblici - determinazioni dirigenziali n. 4186 del 25/08/2021, 2458 del 19/05/2022 e 3797 del 26/07/2022 - e categoria Servizi professionali -determinazioni dirigenziali n. 656 del 22/02/2021 e 3004 del 23/05/2022);
 - in data 1° aprile 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
 - il D. Lgs. n. 36/2023 prevede espressamente:
 - all’art. 1 dell’allegato II.1:

“1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all’articolo 49 del codice.

[...]

3. Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:

a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;

b) le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;

c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.”;

- all’art. 2 dell’allegato II.4:

“1. La qualificazione è necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l’acquisizione di servizi e forniture d’importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.”;

- all’art. 3 dell’allegato II.1 “Elenchi di operatori economici”:

“1. In alternativa all’indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo le modalità indicate nelle seguenti disposizioni e nel regolamento di cui all’articolo 1, comma 3. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.

L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC. L’avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna

categoria o fascia di importo. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

2. L'iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

3. La stazione appaltante stabilisce le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. Possono essere esclusi dall'elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

4. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.”;

- all'art. 3, comma 1, lett. z) dell'Allegato I.1, sono “attività di committenza ausiliarie”:
“le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
 - 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
 - 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
 - 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
 - 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;”!
- all'art. 8 dell'Allegato I.5 “Modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento”:
 1. Negli elenchi annuali degli acquisti di forniture e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano per ciascun acquisto l'obbligo, qualora sussistente, ovvero l'intenzione di ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore per l'espletamento della procedura di affidamento; a tal fine essi consultano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, la pianificazione dei

soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno.

2. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in adempimento di quanto previsto dal comma 1, ricorrano a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell'AUSA nell'ambito della Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità nazionale anticorruzione.”;

- all'art. 25 comma 3:

“3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.”;

- all'art. 62 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”:

1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.”:

- all'art. 63 “Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”:

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo.

[...]

4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle province e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.”

[...]

8. L'allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le

restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.

10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.”;

- tra i principi ispiratori dell'attività della Città Metropolitana di Torino lo Statuto riporta “*l) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Città Metropolitana*”;
- il PNRR impone alle amministrazioni di dotarsi di strumenti che rendano celeri ed efficaci le azioni di attuazione dello stesso;
- l'art. 63 del D.Lgs. 36/2023 prevede che ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza, che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4, consegua la qualificazione e sia iscritta nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2023 del 10/05/2023, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del predetto "Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell'elenco telematico di operatori economici della Città metropolitana di Torino" sulla base della nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. 36/2023, che diverrà efficace a partire dal 1° luglio 2023;

Preso atto che la Città metropolitana di Torino promuove attività a favore del territorio metropolitano quali:

- attività di formazione per le pubbliche amministrazioni
- condivisione dell'Elenco telematico di operatori economici qualificati gestito da Città Metropolitana di Torino
- gare su delega gestite da Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione Unica Appaltante
- aggregazione delle committenze mediante l'attivazione di Convenzioni (art. 26, comma 1, Legge 488/1999) da parte di Città Metropolitana di Torino
- aggregazione delle committenze mediante l'attivazione di accordi quadro per il territorio metropolitano ai sensi dell'art. 62, comma 7, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che la collaborazione con Città Metropolitana di Torino consentirà agli Enti del territorio metropolitano di:

- fruire di formazioni in materia di appalti e supporto nell'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione disponibili sulla piattaforma acquistinretepa.it;
- fruire di un elenco telematico di operatori economici qualificati per effettuare le rotazioni negli inviti e negli affidamenti;
- avvalersi del supporto di una struttura amministrativa per lo svolgimento di gare su delega;

- fruire di iniziative di acquisto aggregato in forma di convenzioni ex art. 26 L. 488/1999 oppure accordo quadro ex art. 59 del D.lgs. 36/2023;

Considerato che il presente accordo di collaborazione, individuato quale strumento per avviare la collaborazione tra (nel seguito, per brevità, anche “Ente”) e Città Metropolitana di Torino, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 della Legge n. 241/1990, richiamato dall’art. 62, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, a norma del quale le Amministrazioni Pubbliche possono stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento di attività d’interesse comune e, in particolare aggregazione e centralizzazione delle committenze:

- è finalizzato alla realizzazione di obiettivi di interesse pubblico, non costituisce appalto e, pertanto, è escluso dall’applicazione del D. Lgs. 36/2023;
- costituisce manifestazione di intenti e pertanto non obbliga le parti all’acquisizione dei servizi né all’automatica erogazione degli stessi, subordinandone l’attivazione ad apposita puntuale determinazione concordata con la struttura tecnico-amministrativa;
- consente di ridurre il ricorso a soggetti terzi per l’esecuzione delle prestazioni e attività di comune e reciproco interesse, concorrendo al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica e al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche nelle more della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 36/2023;

**TUTTO CIO’ PREMESSO E RICHIAMATO,
A FORMARE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
DEL PRESENTE ACCORDO**

Città Metropolitana di Torino (nel seguito, per brevità, anche “CMTO”), con sede in Corso Inghilterra n.7, 10138 Torino, codice fiscale e partita IVA 01907990012 pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it nella persona della Dott.ssa Donata RANCATI nata a Torino (TO), che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, domiciliato per la carica presso la sede di Città Metropolitana di Torino, sulla base di quanto disposto dal TUEL, dallo Statuto di Città Metropolitana di Torino ed in esecuzione del Decreto del Vice Sindaco n. 135 del 29/11/2021;

e

(nel seguito, per brevità, anche “Ente”) con:

sede in

codice fiscale

partita IVA

pec

nella persona di

nat* a il

che interviene nel presente atto in qualità di

domiciliat* per la carica in via

dotat* di idonei poteri e deleghe, conferiti con

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - PREMESSE

1. Nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2, le Parti si impegnano al rispetto dei principi di convenienza tecnico-economica, di contenimento e razionalizzazione della spesa ed in generale ai principi di cui all'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Articolo 2 - OGGETTO E AMBITI

2. Il presente accordo ha per oggetto la messa a disposizione da parte di Città Metropolitana di Torino delle seguenti tipologie di servizi:

- a) attività di formazione per le pubbliche amministrazioni
- b) condivisione dell'Elenco telematico di operatori economici qualificati gestito da Città Metropolitana di Torino
- c) gare su delega gestite da Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione Unica Appaltante
- d) aggregazione delle committenze mediante l'attivazione di Convenzioni (art. 26 comma 1 Legge 488/1999) da parte di Città Metropolitana di Torino in qualità di Soggetto Aggregatore
- e) aggregazione delle committenze mediante l'attivazione di accordi quadro per il territorio metropolitano ai sensi dell'art. 62, comma 7, lett. a), b) e c) del Dl.gs. 36/2023.

2.2. Stante l'adozione del presente accordo gli enti aderenti potranno segnalare la propria volontà di aderire ad uno o più servizi offerti.

2.3 L'attivazione di ciascun servizio dovrà essere preceduta da specifico scambio di corrispondenza tra Città metropolitana di Torino e l'Ente interessato.

2.4 Con lo specifico scambio di corrispondenza saranno definiti i precisi ambiti di intervento.

2.5 La sottoscrizione del presente accordo non comporta l'obbligo di attivazione di alcun servizio.

Articolo 3 - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ

3.1 A seguito di specifico scambio di corrispondenza i servizi citati nel precedente art. 2 saranno svolti dalla Città Metropolitana di Torino a mezzo della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti nel come di seguito definiti.

3.A - Attività di formazione per le pubbliche amministrazioni.

La Città Metropolitana di Torino promuove annualmente un ciclo di webinar in materie attinenti il ciclo degli appalti anche in collaborazione con il Progetto Acquisti Pubblici Ecologici della Città metropolitana e altri enti pubblici.

Detti webinar sono liberamente accessibili

La Città metropolitana si riserva di attivare seminari formativi presso la propria sede oppure presso sedi di volta in volta concordate con gli enti richiedenti.

3.B - Condivisione dell'Elenco telematico di operatori economici qualificati gestito da Città Metropolitana di Torino

3.C - Gare su delega gestite da Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione Unica Appaltante

La Città Metropolitana di Torino ha attivo un Elenco telematico di operatori economici qualificati con riferimento alle categorie:

- esecutori di lavori pubblici, articolato in categorie generali e speciali di cui all'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 nonché per fasce d'importo;

- servizi professionali, articolato in sotto elenchi, relativi alla tipologia dei servizi di ingegneria e architettura secondo le categorie di opere e relativi gradi di complessità, individuate nell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 17 giugno 2016 nonché per fasce d'importo.

L'aggiornamento dell'Elenco viene effettuato con le modalità e periodicità stabilite dal Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell'Elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di Torino.

Come disposto dall'art. 2-bis del Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell'Elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di Torino, con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13267/2019 del 19/12/2019, integrata con successive deliberazioni n. 12/2020 del 10/06/2020, 66 del 30/09/2021 e 19 del 10/05/2023:

1. A seguito di stipula di apposita convenzione, ogni Ente potrà visionare in autonomia l'elenco degli operatori economici qualificati dalla Città Metropolitana di Torino, accedendo ad apposito portale con proprie credenziali personalizzate.

2. La Città Metropolitana di Torino provvederà, su richiesta del singolo Ente aderente, ad effettuare l'estrazione degli operatori economici per categoria e fascia d'importo richiesta, garantendo il principio di rotazione sul singolo Ente.

3. Le richieste di estrazione dovranno pervenire all'indirizzo e-mail indicato nella predetta convenzione e saranno evase entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta completa di tutti i dati necessari (in particolare: importo dei lavori di categoria prevalente ed individuazione della piattaforma su cui verrà gestita la procedura da parte dell'Ente aderente).

4. Ogni Ente avrà accesso alla piattaforma dedicata tramite un link di indirizzo, che sarà pubblicato sul proprio sito e, pertanto, il personale dovrà essere dotato di credenziali personalizzate con permessi ad hoc per la visualizzazione delle attività della centrale relativamente alle proprie procedure.

5. Al fine di garantire un corretto esercizio dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti, l'Ente aderente avrà altresì l'obbligo di comunicare alla centrale l'esatta ragione sociale dell'operatore economico risultato affidatario su ogni singola procedura per un corretto aggiornamento dell'Albo.

6. Per gli Enti aderenti saranno organizzate delle sessioni di formazione da remoto.

7. Gli Enti aderenti alla convenzione sono tenuti a pubblicare sul proprio sito istituzionale un banner di avviso nei periodi di apertura delle nuove iscrizioni agli elenchi telematici suddetti. Sarà cura della Città Metropolitana richiedere tale pubblicazione, fornendo tutte le informazioni utili.

8. *L'Ente richiedente l'estrazione dall'Elenco telematico degli operatori economici qualificati potrà altresì richiedere con apposita pec lo svolgimento da parte della Città Metropolitana di Torino delle attività di committenza ausiliaria.*
9. *La Città Metropolitana di Torino entro 5 giorni dalla richiesta comunicherà all'Ente richiedente l'accoglimento o meno della medesima e il tempo necessario per assumere le funzioni relative alla gestione della procedura di gara dall'indizione fino all'aggiudicazione, con finale remissione degli atti all'Ente delegante per l'adozione degli atti contabili di competenza e la successiva stipula del contratto di appalto.*
10. *In tali ipotesi gli atti e la documentazione di gara (progetto tecnico, capitolato d'oneri, allegati, ecc) sono predisposti dall'Ente delegante di concerto con la Stazione Appaltante.*
11. *Le funzioni di Responsabile della Stazione Unica Appaltante sono svolte dal dirigente della Direzione Centrale unica Appalti e Contratti, che assume la responsabilità dei relativi procedimenti di gara, in ciò coadiuvato da un titolare di posizione organizzativa e da un titolare di alta professionalità.*
12. *Al Responsabile della Stazione Unica Appaltante è demandata l'adozione di apposite linee guida per la gestione delle procedure di gara ai sensi del D.lgs. 36/2023 e la predisposizione di apposite convenzioni da stipulare con gli enti del territorio ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990 e s.m.i.*
13. *In caso di assenza del dirigente della Centrale Unica Appalti e Contratti, assume la funzione di responsabile della Stazione Unica Appaltante il titolare di posizione organizzativa.*
14. *La Città metropolitana di Torino cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività:*
- *verifica ai fini della procedura di gara gli atti di progettuali predisposti di concerto con l'ente delegante (es: capitolato, schema di contratto, D.U.V.R.I, stima costi manodopera), richiedendo all'ente delegante l'integrazione con le specifiche tecniche e le eventuali correzioni che si dovessero rendere necessarie;*
 - *predisporre lo schema della determina a contrattare e la lettera-invito;*
 - *cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici (esclusa la comunicazione di avvenuta stipula del contratto e ogni altra dovuta comunicazione e/o pubblicazione successiva all'aggiudicazione definitiva) e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale. La verifica dei requisiti di ordine speciale è demandata al RUP tecnico;*
 - *cura l'acquisizione del CIG;*
 - *costituisce il seggio di gara;*
 - *indica e celebra la gara;*
 - *nomina, ove necessario, la Commissione giudicatrice sulla base dei nominativi indicati dall'Ente delegante;*
 - *provvede alla proposta di aggiudicazione ed alle comunicazioni inerenti e conseguenti;*
 - *provvede ai controlli di legge sull'aggiudicatario funzionali all'aggiudicazione definitiva, ad eccezione della verifica sulla congruità della manodopera e della congruità dell'offerta, che deve essere effettuata dal RUP dell'Ente delegante;*
 - *provvede alla aggiudicazione definitiva (rimettendo gli atti all'ente delegante per l'assunzione dell'impegno di spesa conseguente);*
 - *cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento.*
15. *La procedura di gara si svolgerà come di seguito descritto:*
- a) *l'ente delegante provvede a trasmettere alla Città Metropolitana di Torino la richiesta dell'avvio della procedura di gara inviando la documentazione tecnica necessaria. Entro 10 giorni dalla*

richiesta la Città Metropolitana di Torino provvede a richiedere tutte gli eventuali chiarimenti, integrazioni, modifiche ed approfondimenti ritenuti necessari e comunica il tempo necessario per la predisposizione della bozza della determinazione a contrarre e della lettera d'invito;

b) a seguito dell'adozione della determina a contrarre da parte dell'ente aderente la stessa deve essere inoltrata alla Città Metropolitana di Torino, in qualità di Stazione Unica Appaltante, assieme alle indicazioni circa il reperimento dei documenti tecnici consultabili dagli operatori economici;

c) l'ente delegante per le procedure da aggiudicarsi ad offerta economicamente più vantaggiosa indica per la formalizzazione della nomina alla Città Metropolitana di Torino i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed assume gli eventuali oneri connessi al compenso dei Commissari;

d) completata la procedura di gara, la Città metropolitana di Torino rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura all'ente delegante, unitamente al verbale delle operazioni espletate per l'individuazione del miglior offerente, a copia delle successive comunicazioni effettuate, ed al provvedimento di aggiudicazione, ai fini degli atti consequenziali. Fanno eccezione i verbali di Commissione giudicatrice la cui redazione resta a carico dei membri della Commissione Giudicatrice individuati dall 'Ente aderente.

16. I requisiti di cui agli artt. 94 e 98 del D.Lgs. 36/2023 verranno verificati dalla Città Metropolitana di Torino in qualità di SUA fino al momento della stipulazione dell'atto contrattuale, resta salva, comunque, la facoltà dell'Ente delegante di richiedere anche, almeno 20 giorni prima della scadenza della validità delle verifiche, l'aggiornamento delle stesse anche nella fase di esecuzione del contratto.

17. La gestione di eventuali richieste di accesso agli atti che perverranno saranno espletate nel rispetto dei termini previsti da Città Metropolitana di Torino mediante invio del fascicolo di gara informatico formato da Città Metropolitana di Torino.

18. L'Ente delegante è il soggetto beneficiario della procedura indetta ed espletata dalla Città metropolitana di Torino in qualità di SUA ed è vincolato alle vicende, anche giudiziarie, della gara, sicché mentre gli effetti contrattuali e i risultati della procedura selettiva sono imputati all'Ente delegante, l'imputazione formale degli atti rilevante ai fini della notifica di eventuali impugnative ricade anche sulla Città metropolitana, contraddittore necessario nell'ambito di ricorsi giurisdizionali in qualità di SUA, in quanto competente alla indizione, regolazione e gestione della gara.

19. Nel caso di ricorsi giurisdizionali promossi avverso gli atti del procedimento selettivo la Città metropolitana si costituisce in giudizio a mezzo di propri legali, informandone l'Ente delegante, in capo al quale è fatta salva la facoltà, in relazione all'oggetto dell'impugnativa, di costituirsi e svolgere difese a mezzo dei propri legali.

20. Qualsivoglia onere economico, anche di natura risarcitoria, che dovesse derivare dal contenzioso relativo alle procedure di appalto delegate dovrà essere sopportato in via esclusiva dall'Ente delegante, che sottoscrivendo la convenzione di delega si impegna a tenere indenne la Città metropolitana da tutte le pretese delle parti ricorrenti.

21. Sono a carico dell'Ente delegante nel cui interesse viene celebrata la gara anche i compensi professionali e gli oneri accessori per il conferimento di incarichi a legali esterni qualora occorrenti per la difesa degli atti della procedura espletata nonché, in caso di soccombenza o compensazione delle spese di giudizio, le spese legali da rifondere in favore delle controparti, fatto salvo solo il caso in cui la soccombenza in giudizio, in base alla pronuncia giudiziale definitiva riguardante la procedura di gara, sia da imputare direttamente e in via esclusiva a responsabilità della Città metropolitana.

3.D - Aggregazione delle committenze mediante l'attivazione di Convenzioni (art.26 comma 1 Legge 488/1999) da parte di Città Metropolitana di Torino

Le convenzioni attivate dalla Città metropolitana di Torino in qualità di soggetto aggregatore sono liberamente accessibili.

La Città metropolitana si obbliga a mettere l'ente interessato in condizione di accedere gratuitamente alla piattaforma telematica individuata per la gestione degli ordinativi di fornitura anche mediante accordo con altro soggetto aggregatore.

Articolo 4 – CORRISPETTIVO E MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE

4.1 Le parti convengono che i servizi previsti dal presente accordo non devono determinare un vantaggio economico per alcuna delle parti stesse. La Città Metropolitana provvede a mettere a disposizione le attrezzature, le risorse umane ed il know how necessario per le attività oggetto del presente accordo.

4.2 Nell'espletamento delle attività di cui sopra la Città Metropolitana di Torino si avvarrà di piattaforme di e-procurement e albo fornitori di volta in volta individuate ed acquisite dalla stessa senza alcun onere per gli Enti aderenti.

4.3 Le somme dovute alla Città Metropolitana quale Stazione Unica Appaltante da parte dell'Ente saranno individuate preventivamente nella determinazione a contrattare e corrisposte entro 30 gg. dalla remissione della copia del fascicolo relativo alla singola procedura.

Esse sono:

1) il contributo ANAC;

2) una percentuale, pari ad un quarto dell'incentivo previsto dai commi 2 e 8 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 per le fasi di competenza della Stazione Unica Appaltante.

Per le sole procedure di gara relative a lavori pubblici, previa apposita richiesta, la percentuale, pari ad un quarto dell'incentivo, può essere ridotta nella misura già prevista dalla regolamentazione interna degli incentivi tecnici approvata dai singoli enti;

3) eventuali spese di pubblicità anticipate dalla Città Metropolitana di Torino, che saranno rimborsate dall'aggiudicatario al comune committente secondo quanto disposto dall'art. 5 comma 2 del D.M. 2.12.2016.

4.4 Dette somme, che trovano copertura nei fondi costituiti dall'Ente secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti, sono trasferite alla Stazione Unica Appaltante.

4.5 Gli Enti associati con oltre 10.000 abitanti e/o qualificati come stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 36/2023, con le modalità di cui ai punti 5.4, 5.5 e 5.6 dovranno mettere a disposizione, mediante l'istituto del distacco, propri dipendenti per partecipare alle necessarie attività di formazione e supportare la gestione delle procedure di gare richieste e, in casi particolari, la Stazione unica Appaltante, in accordo con l'Ente interessato, potrà ricorrere a consulenze esterne per un supporto tecnico giuridico legato a singole procedure. Il costo di tale supporto verrà quantificato a parte e addebitato all'Ente richiedente.

Articolo 5 - REFERENTI OPERATIVI

5.1 Per la gestione della presente Convenzione Città Metropolitana di Torino e l'Ente individuano dei Referenti Operativi delle attività, i quali sono tenuti a:

- a pianificare e supervisionare lo svolgimento delle attività;
- b garantire l'esecuzione delle attività di competenza;
- c gestire dal punto di vista amministrativo gli Accordi attuativi.

5.2 I due Referenti Operativi sono:

- per l'Ente ;
- per Città Metropolitana di Torino, la Dott.ssa Donata RANCATI, Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti.

5.3 Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga, nel corso della durata del presente Accordo, in merito all'individuazione dei rispettivi Referenti Operativi.

5.4 I Referenti Operativi degli Enti individuano formalmente all'atto della firma il personale da distaccare presso Città metropolitana per partecipare alle necessarie attività di formazione e supportare la gestione delle gare richieste come segue:

- per gli Enti con oltre 65.000 abitanti n. 3 unità di personale interscambiabili;
- per gli Enti da 10.001 a 65.000 abitanti n. 2 unità di personale interscambiabili;

Per gli Enti con popolazione fino a 10.000 abitanti l'individuazione di personale da distaccare presso Città metropolitana di Torino è facoltativa.

5.5 Il personale da distaccare presso Città metropolitana di Torino dovrà:

- 1) partecipare ad un minimo di tre mezze giornate di formazione, secondo i calendari proposti da Città metropolitana;
- 2) svolgere, con la supervisione ed il controllo della Città metropolitana di Torino, le attività di cui al punto 14 dell'art. 2-bis del Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell'Elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di Torino, con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13267/2019 del 19/12/2019 e s.m.i. per le gare delegate dall'Ente di appartenenza.

5.6 Il distacco del personale individuato per il supporto alle procedure di gare richieste da parte degli Enti con oltre 10.000 abitanti e/o qualificati come stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 36/2023 è condizione necessarie per l'attivazione delle gare stesse.

Articolo 6 - ACCESSO E UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI

6.1 Le Parti si impegnano ad utilizzare i dati, le informazioni e i documenti a cui avranno accesso nel corso dell'attività esclusivamente ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione, nonché a mantenere riservate le informazioni di cui verrà a conoscenza nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

6.2 Le Parti si impegnano a fornire, nei termini di tempo concordati, tutti gli elementi e i dati necessari per lo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo.

6.3 Le Parti si impegnano a non utilizzare i dati, le informazioni e i documenti acquisiti nell'ambito del presente Accordo per finalità diverse da quelle oggetto del medesimo.

Articolo 7 - PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

7.1 Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti al presente Accordo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza. In nessun caso sarà consentito l'uso non autorizzato delle suddette informazioni, pena la risoluzione dell'accordo e relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio.

7.2 Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, come definiti dalla vigente normativa, forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione del presente accordo o delle successive e conseguenti nomine, designazioni e autorizzazioni, verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 e, per quanto non in contrasto, dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

7.3 Ciascun Ente è contitolare con Città Metropolitana di Torino del trattamento dei dati personali comunicati dagli utenti e dagli Operatori Economici, secondo quanto specificamente indicato nelle informative rese agli interessati al momento della raccolta dei dati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679.

7.4 Nel caso in cui l'Ente rilevi una violazione di dati personali nel sistema oggetto della presente Convenzione è tenuto ad avvertire Città Metropolitana di Torino entro 24 ore dal momento della rilevazione mediante comunicazione da inoltrare tramite pec all'indirizzo dpo@cittametropolitana.torino.it

7.5 Nel caso in cui Città Metropolitana di Torino rilevi o riceva informazioni circa una violazione di dati personali relativa a trattamenti effettuati dall'Ente tramite il sistema oggetto della presente Convenzione, è tenuta ad avvertire il contitolare entro 24 ore dal momento della rilevazione.

7.6 Qualora si ravvisi una delle tipologie di violazioni esposta nei punti precedenti, spetta a Città Metropolitana di Torino la notifica della violazione e l'eventuale comunicazione agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento Europeo 2016/679. L'Ente avrà comunque la facoltà di procedere ad effettuare autonomamente una propria notifica all'Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali.

7.7 Spetta a Città Metropolitana di Torino la gestione dei rapporti di tipo contrattuale con i gestori delle piattaforme, compresa la designazione dei responsabili del trattamento dei dati. Tale designazione verrà effettuata in nome e per conto proprio nonché del contitolare sottoscrittore la presente Convenzione.

Articolo 8 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

8.1 Per quanto non previsto si fa rinvio, alle norme in materia di enti locali ed in materia di appalti pubblici.

8.2 Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia della presente convenzione è devoluta al Foro di Torino.

Articolo 9 - COMUNICAZIONI

9.1 Tutte le comunicazioni devono, conformemente al CAD, essere trasmesse via mail o PEC ed avere riscontro tempestivo e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla trasmissione di nota formale tra le Parti.

9.2 I Referenti Operativi di cui all'art. 5 assumono l'obbligo di garantire che i dati, le informazioni e gli ulteriori elementi conoscitivi necessari e/o opportuni per lo svolgimento delle attività siano forniti nei tempi utili al fine di assicurare il rispetto dei termini concordati.

Articolo 10 - DURATA E REVISIONE

10.1 Il presente accordo ha efficacia dalla stipula sino al 31/12/2026

10.2 L'Ente potrà recedere dall'accordo dandone comunicazione con un preavviso scritto di almeno 1 (uno) mese. In caso di recesso da parte di Città Metropolitana di Torino il preavviso sarà pari ad almeno 6 (sei) mesi.

Articolo 11 - MODIFICHE

11. Qualsiasi modifica e/o integrazione al testo del presente accordo dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti e costituirà atto aggiuntivo.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b, art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Ente

(f.to digitalmente)

Città Metropolitana di Torino

la Dirigente della Direzione Centrale
Unica Appalti e Contratti

dott.ssa Donata RANCATI

(f.to digitalmente)

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 Marzo 2005 n. 82 e norme collegate)

ENTE	ATTO DELIBERATIVO	FIRMA ACCORDO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>